ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 3

Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio Responsabilità dei funzionari preposti

I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita. Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa, al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati. I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 12 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-3-attribuzioni-dei-depositi-di-generi-di-monopolio-responsabilita-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it